



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia

Sede Legale - Viale Matteotti, 63 - 27100 Pavia
Uffici e Amministrazione - Via Emilia 12 - 27100 Pavia

Pavia, 25 Novembre 2025

Prot. n°

LETTERA DI INVITO

Oggetto : Procedura negoziata inerente l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack tramite installazione di distributori automatici presso la R.S.A. Pertusati, in Pavia - Viale Matteotti 63, la R.S.A. Santa Croce, in Pavia - Viale Matteotti 65, la R.S.D. Gerolamo Emiliani, in Pavia - Via Vivai 17, per la durata contrattuale di mesi trentasei (36).

C.I.G.

PREMESSE

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia intende affidare il servizio in epigrafe mediante procedura negoziata ex art. 187 del Decreto Legislativo n° 36/2023 (da qui in poi denominato Codice).

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia è un Ente Pubblico di cui si elencano i dati salienti:

- Sede Legale: Viale Giacomo Matteotti 63 - 27100 Pavia
- Sede Amministrativa: Via Emilia 12 - 27100 Pavia
- Codice Fiscale e Partita IVA: 02030350181
- Telefono: 0382-3811
- Sito WEB: www.asppavia.it
- e-mail: info@asppavia.it
- P.E.C.: protocollo.asp.pavia@pec.it

Da qui in poi l'Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia verrà denominata Ente.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'Ente utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" cui è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet:

www.ariaspa.it

Codesta Impresa è invitata a presentare la propria offerta accedendo a tale procedura telematica la quale è soggetta alla seguente disciplina.

PARTE I – SPECIFICHE TECNICHE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Servizio, affidato in concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023, ha ad oggetto la distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgersi mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici presso la Residenza Sanitaria Assistenziale F.Pertusati, la Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Croce e la Residenza Sanitaria Disabili G.Emiliani, amministrare dall'Azienda di Servizi alla Persona di Pavia (di seguito ASP Pavia).

Trattandosi di concessione è previsto il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

Il rischio operativo ai sensi dell'articolo 177 comma 3 del D.Lgs 36/2023, ai fini della individuazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti.

A tal fine il Concessionario assume il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio.

La Concessione comprende la disponibilità degli spazi individuati dall'ASP per la collocazione dei distributori e prevede le seguenti attività da parte del Concessionario:

- fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle aree cui sono destinati, all'inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione;
- eventuale realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici e idrici per l'alimentazione dei distributori;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione, e contestuale ripristino degli spazi.

Dovranno essere somministrate bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati, mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici e semiautomatici.

Nell'esecuzione del contratto il concessionario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

La concessione di servizi è costituita da un unico lotto poiché si tratta di prestazioni di carattere prevalentemente omogeneo e connesse funzionalmente per la realizzazione del servizio, che necessitano di un coordinamento unitario da parte del gestore, sicché la frammentazione degli stessi, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità, non risulterebbe funzionale rispetto agli obiettivi da perseguire.

Articolo 1.1. – REQUISITI TECNICI DI MINIMA DEL SERVIZIO

Articolo 1.1.1. – GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ OPERATIVE

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica 6 novembre 2023 per le parti applicabili, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nella presente lettera di invito.

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio e delle macchine di distribuzione, svolgendo le attività elencate di seguito:

- Installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori;
- Rifornimento e gestione dei distributori;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Disinstallazioni dei distributori e ripristino degli spazi;
- Assistenza agli utenti e gestione reclami.

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori presso le sedi dell'ASP Pavia devono essere svolte, in linea di massima, dal lunedì al venerdì, fra le ore 8:00 e le ore 17:00.

Nello specifico, le fasce orarie per la programmazione e l'esecuzione delle singole attività operative devono essere concordate con il D.E.C., in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività istituzionali proprie delle strutture socio-sanitarie e in relazione agli orari di apertura delle stesse.

L'ASP Pavia si riserva la facoltà di chiedere, l'intensificazione o l'estensione delle attività di servizio.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'ASP.

La sospensione o il rallentamento o l'interruzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del Contratto, previa formale diffida ad adempiere da parte dell'ASP Pavia. Per la descrizione dettagliata delle singole attività operative si rinvia agli articoli specifici della presente lettera di invito.

Articolo 1.1.2. – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Come caratteristiche generali i distributori automatici utilizzati per la Concessione devono:

- essere conformi a quanto previsto dal D.lgs. 127/2015, ai fini della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri;
- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
- rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria, con soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:
 - impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
 - sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
 - adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelievo del prodotto da parte dell'utente);
- essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (Decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile - Aggiornamento dei «*Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili*»).

Di seguito si riportano, infine, le ulteriori specifiche e i requisiti minimi richiesti per i distributori da installare presso le sedi dell'ASP Pavia:

- essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
- essere tutti comunque (nel caso di distributori non nuovi) di produzione recente, non anteriore al 2020, e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alla sede di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- essere predisposti per il pagamento in contanti in valuta corrente (Euro) e dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;

- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- consentire anche il pagamento con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare;
- essere predisposti per il pagamento con carte di credito e bancomat, tramite appositi lettori POS, da applicare sull'intero parco macchine in uso presso le sedi dell'ASP.

Le chiavi o tessere elettroniche sono distribuite dal Concessionario, a seguito di richiesta degli utenti, con modalità concordate fra il D.E.C. e il Responsabile della Concessione e diffuse mediante affissione di apposito avviso sui distributori automatici.

Il Concessionario si impegna a distribuire le chiavi o tessere elettroniche prevedendo un deposito cauzionale di importo calmierato ai *dipendenti ASP/liberi professionisti/personale ditte esterne* che ne facciano richiesta.

Nella parte frontale le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- denominazione sociale del Concessionario;
- numero o codice identificativo della macchina;
- recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso;
- L'ASP non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle proprie sedi. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

Articolo 1.1.3. – TIPOLOGIA E GESTIONE DEI PRODOTTI

I prodotti di riferimento per la Concessione sono elencati in **Appendice B**.

Tale elenco è parzialmente vincolante, ma è consentita la distribuzione di altri prodotti alternativi o integrativi, con le modalità descritte nel successivo articolo.

Si precisa che, l'ASP Pavia provvede direttamente alla somministrazione a tutti i propri OSPITI della RSA Pertusati, della RSA Santa Croce e della RSD G.Emiliani dell'acqua minerale e, alla bisogna, di bevande calde (tipo thè).

Inoltre si precisa che, a tutti i summenzionati OSPITI, l'ASP Pavia provvede direttamente alla somministrazione dei pasti ordinari così come previsto nella giornata alimentare, il cui servizio è affidato a idonea impresa di ristorazione.

I prodotti devono comunque essere tutti di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande.

Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a qualità dei prodotti in vendita e procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.

In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale HACCP adottato dal Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici.

Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare al personale addetto:

- il rispetto del D.lgs. n. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare;
- l'applicazione delle modalità operative previste dalla standard UNI EN ISO 22000/2005 e dal proprio Manuale HACCP;

- l'adozione di eventuali modifiche operative che dovessero rendersi necessarie nel corso del Contratto ai fini igienico-sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

L'ASP Pavia è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, l'ASP Pavia si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.

Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l'ASP Pavia addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

Articolo 1.1.4. – LISTINO PRODOTTI E PREZZI

I prodotti e i prezzi di riferimento per la Concessione sono dedotti da listini di analoghe recenti procedure di gara e dai prezzi di prodotti analoghi attualmente distribuiti dal concessionario uscente e sono elencati in **Appendice B**.

L'Appendice B non costituisce un listino da applicare, ma definisce una griglia di prodotti parzialmente vincolante, secondo le modalità riportate nel seguito del presente articolo, mentre i prezzi ivi indicati devono intendersi come prezzi massimi applicabili dal Concessionario.

Entro 15 giorni solari dalla stipula del Contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio, il Responsabile della Concessione deve predisporre in accordo con il DEC il Listino ufficiale della Concessione, di seguito indicato semplicemente come Listino, nel quale sono elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione presso le sedi dell'Amministrazione e i relativi prezzi unitari.

In prima applicazione il Listino deve contenere tutti i prodotti base elencati in Appendice B, salvo diverse indicazioni del D.E.C.

Il DEC può autorizzare l'inserimento nel Listino di prodotti alternativi e integrativi offerti, dopo una verifica comparativa con quelli di riferimento, allo stesso prezzo massimo previsto per i prodotti tipologicamente corrispondenti o assimilabili elencati in Appendice B.

Il DEC e il Responsabile della Concessione concordano le procedure per dare la massima diffusione e pubblicità del Listino agli utenti che usufruiscono della distribuzione automatica.

I Prodotti base inseriti nel Listino sono da considerare prioritari e prevalenti, rispetto agli altri prodotti (complementari, speciali, alternativi, integrativi).

Pertanto, il Concessionario:

- deve garantire la disponibilità costante e continuativa nei distributori in uso presso le sedi dell'Amministrazione dei Prodotti base inseriti nel Listino;
- è autorizzato a distribuire tutti gli altri prodotti inseriti nel Listino, senza che ciò riduca o comprometta la distribuzione prevalente dei Prodotti base;
- è obbligato ad applicare i prezzi previsti dal Listino;
- non è autorizzato a distribuire prodotti che non siano inseriti nel Listino, né a praticare prezzi diversi da quelli del Listino, salvo gli eventuali aggiornamenti descritti nel seguito del presente articolo.

L'ASP Pavia si riserva la facoltà, nel corso del Contratto, di richiedere o autorizzare modifiche al Listino, sulla base di considerazioni inerenti le esigenze e/o le richieste degli utenti e/o la disponibilità dei prodotti.

Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi, anche se non indicati in offerta in sede di Gara.

Pertanto, il Listino può essere aggiornato nel corso del Contratto su iniziativa del DEC o del RC, prevedendo:

- la sostituzione o semplicemente la cessazione della distribuzione per uno o più prodotti presenti in Listino;
- l'inserimento e la conseguente distribuzione di nuovi prodotti, anche non compresi fra quelli elencati in Appendice B o indicati in offerta.

I prezzi dei nuovi prodotti, eventualmente inseriti in Listino e non compresi in Appendice B, sono concordati fra il Responsabile della Concessione e il DEC, che, prima di autorizzarli, procede a specifiche verifiche comparative di mercato, tenendo anche conto dei prezzi dei prodotti di riferimento tipologicamente corrispondenti o assimilabili elencati in Appendice B e/o già presenti nel Listino.

L'erogazione dei nuovi prodotti è consentita al Concessionario solo dopo la formale approvazione del Listino aggiornato da parte del DEC.

Tutti i prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili sul frontale dei distributori: ogni prezzo in corrispondenza del prodotto erogabile.

I prezzi dei Prodotti sono fissi ed invariabili almeno per il primo anno Contratto.

Dopo il suddetti periodo, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico. Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di Euro.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal RC al DEC, corredata da un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e da una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

L'ASP Pavia procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenesse i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'ASP Pavia il Listino aggiornato con i prezzi oggetto di revisione è applicabile dal Concessionario.

Il rigoroso rispetto del Listino, sia nella distribuzione dei prodotti che nell'applicazione dei prezzi, è oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/o degli utenti.

Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'ASP Pavia applica le seguenti penali, per un massimo di tre infrazioni complessive nel corso della Concessione:

- Euro 500,00 alla prima infrazione;
- Euro 1.000,00 alla seconda infrazione;
- Euro 2.000,00 alla terza infrazione.

Alla quarta infrazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Articolo 1.1.5. – UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA

Gli spazi concessi dall'ASP per l'installazione e la gestione dei distributori sono all'interno delle seguenti sedi:

- ❖ R.S.A. "PERTUSATI" - Viale Matteotti 63 – Pavia;
- ❖ R.S.A. "SANTA CROCE" - Viale Matteotti 65 – Pavia;
- ❖ R.S.D. "GEROLAMO EMILIANI" - Via Vivai 17 – Pavia.

Per la definizione degli spazi destinati alle installazioni del parco macchine iniziale si rinvia all' Appendice A.

Il Concessionario deve installare i distributori negli spazi designati, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti, con opportuni accorgimenti, quali, a titolo di esempio:

- rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento;
- pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti e degli intonaci, etc..

Gli impianti per gli allacciamenti elettrici e idrici delle macchine devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni dell'Ufficio Tecnico dell'ASP Pavia.

Se previsto dalle norme o richiesto dall'Ufficio Tecnico dell'ASP Pavia, immediatamente a monte delle macchine devono essere installati un interruttore differenziale, sulla linea di alimentazione elettrica, ed un rubinetto di arresto, sulla linea di alimentazione idrica.

Nella realizzazione degli impianti deve essere salvaguardata anche l'estetica degli spazi, evitando allacci volanti e mantenendo, per quanto possibile occultati cavi, prese, interruttori e rubinetti.

Il Concessionario deve inoltre prevedere l'installazione di distributori di bevande calde autoalimentati, con serbatoio di acqua interno, per le sedi in cui risulta impossibile la realizzazione di idoneo allaccio idrico.

Se lo ritengono opportuno, il DEC e/o i Responsabili di sede e/o il RSPP e/o l'Ufficio Tecnico dell'ASP Pavia possono richiedere che le installazioni e la predisposizione degli impianti di allaccio siano eseguite alla presenza e/o sotto la supervisione di un tecnico competente per l'ASP Pavia.

Il Concessionario si obbliga a:

a) utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio affidato in Concessione e delle attività connesse;

b) eseguire, a proprie cura e spese, tutti gli interventi di trasporto, installazione, realizzazione degli impianti di allaccio e attivazione dei distributori negli spazi designati;

c) dotare i distributori o i gruppi di distribuzione di idonei contenitori portarifiuti, in quantità e di capienza adeguate alle macchine installate e all'utenza potenziale.

d) mantenere i distributori e gli spazi concessi in condizioni ottimali di decoro, provvedendo con regolarità allo svuotamento dei portarifiuti a servizio delle macchine, al ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti della distribuzione, e, qualora necessario (ossia in presenza di macchie e/o sporcizia derivanti dall'uso dei distributori), alla pulizia delle superfici esterne delle macchine e dello spazio circostante (pavimento e pareti);

e) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori e/o degli impianti di allaccio che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ATS e Autorità Sanitarie, etc.) o degli uffici dell'ASP con competenze tecniche (Uffici Tecnici, RSPP);

f) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, nonché di ripristino degli spazi.

Riguardo al suddetto punto a), qualsiasi mutamento nella destinazione e nell'uso degli spazi può determinare la risoluzione di diritto del Contratto.

Riguardo al suddetto punto d): i contenitori devono essere posizionati a corredo di tutte le macchine e, se previsto dai regolamenti vigenti, predisposti per la raccolta differenziata.

Riguardo al suddetto punto e), gli interventi di adeguamento o sostituzione devono essere eseguiti dal Concessionario in osservanza di norme e/o disposizioni presenti e future, attinenti l'esercizio delle attività connesse con la Concessione e le caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti di allaccio.

Gli spazi per la collocazione dei distributori e le aree di svolgimento delle attività operative svolte dal Concessionario presso le sedi dell'Amministrazione, devono, al termine di ogni intervento, essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (scatole, imballaggi, cellophane, etc.).

Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l'ASP Pavia, al completo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività operative (installazioni, rifornimenti, manutenzioni, etc.).

Articolo 1.1.6. – INSTALLAZIONI, SPOSTAMENTI E SOSTITUZIONI

I dati inerenti il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori necessari a soddisfare l'esigenza iniziale dell'ASP Pavia sono ricavabili dall'elenco in Appendice A.

Il parco macchine iniziale, richiesto all'avvio della Concessione è quello descritto nello stesso Appendice A e non è suscettibile di variazioni su iniziativa del Concessionario.

Il Concessionario deve ricostituire lo stesso parco macchine descritto in Appendice A, installando tutti i distributori della tipologia bevande calde / bevande fredde / alimenti, secondo le disposizioni impartite dal DEC.

Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto o la consegna del servizio ed essere eseguite entro il termine massimo previsto secondo un calendario concordato fra il RC e il DEC.

Il Concessionario deve inoltre coordinarsi con la Società concessionaria uscente, secondo le direttive del DEC, per effettuare le nuove installazioni contestualmente alla rimozione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo possibile la sospensione del servizio di distribuzione e i disagi per l'utenza. La sospensione del servizio dovuta al cambio di gestione deve comunque essere contenuta, con riferimento alla funzionalità di singoli distributori o punto di distribuzione (distributori aggregati in gruppi) entro un tempo massimo di n° 5 giorni lavorativi.

La consistenza del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del Contratto. L'ASP Pavia ha infatti la facoltà, a proprio giudizio e in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero dei distributori. Inoltre, le collocazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'ASP e/o delle strutture interessate, quali, a titolo d'esempio: trasferimento di sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi d'esodo, etc..

In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutte le collocazioni del parco macchine iniziale possono essere soggette, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, a verifiche del RSPP.

Pertanto, l'ASP Pavia può richiedere o autorizzare, in qualsiasi momento nel corso del Contratto:

- l'aumento dei distributori elencati in Appendice A, con nuove installazioni ed eventuale estensione del servizio;
- la riduzione dei distributori elencati, con conseguente disinstallazione e ritiro di quelli dismessi;
- lo spostamento dei distributori, nell'ambito delle stesse sedi elencate in Appendice A, o anche in sedi diverse da quelle in elenco;
- la sostituzione dei distributori, in relazione ad esigenze di adeguamento del parco macchine.

Le installazioni successive, per i distributori non compresi nel parco macchine iniziale, sono disposte o autorizzate dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dall'utenza o di proposte formulate dal RC. Tutte le nuove installazioni possono essere soggette a verifica preliminare del RSPP, in merito alla collocazione individuata, che deve essere rispondente alla norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.

Inoltre, se lo ritengono necessario, il DEC e/o i Responsabili di sede possono richiedere, prima, durante e dopo le installazioni, ulteriori pareri e/o verifiche all'Ufficio Tecnico, in particolare per quanto attiene la realizzazione degli impianti elettrici e idrici a cui sono allacciati i distributori.

Lo spostamento dei distributori segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: è disposto o autorizzato dal DEC, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal RC, e può essere soggetto a pareri e/o verifiche da parte del RSPP e degli Uffici Tecnici.

La sostituzione dei distributori può essere concordata fra il DEC e il Concessionario per le mutate esigenze della distribuzione in sede (a titolo di esempio: per aumentare o diversificare la capacità di distribuzione; a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell'utenza).

La sostituzione deve essere comunque avallata e autorizzata dal DEC, mentre è soggetta a verifica del RSPP solo in caso di alterazioni significative del posizionamento e/o degli ingombri dei distributori.

Il DEC, inoltre, può disporre la sostituzione delle macchine nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o obsolescenza di uno o più distributori.

In tali casi il Concessionario è obbligato a dare seguito alla richiesta di sostituzione. Il RC documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e sostituzioni), trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, analogo a quello in Appendice A, con i relativi aggiornamenti. Gli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e sostituzioni) devono essere eseguiti entro un termine massimo di n° 5 giorni lavorativi.

Articolo 1.1.7. – RIFORNIMENTO E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI

Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi di installazione, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti.

Il Concessionario è comunque tenuto ad assicurare le frequenze minime di passaggi per verifica e rifornimento delle macchine (almeno una volta a settimana).

Il DEC può richiedere l'aumento delle frequenze dei passaggi per determinati periodi e/o sedi o punti di distribuzione per periodi caratterizzati da maggiori consumi o in occasione di eventi che comportano un maggiore afflusso di utenti, etc.), concordando con il RC piani specifici di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario, anche nel rispetto delle frequenze concordate.

Inoltre, in caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto deve provvedere al rifornimento entro il tempo massimo previsto in ventiquattro ore lavorative.

Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;

- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse;
- la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevi sporcizia e/o rifiuti derivanti dall'uso dei distributori;
- verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti; i contenitori portarifiuti devono essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o non idonei alla funzione.

Articolo 1.1.8. – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti in loco, comprendono le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione.

Tutti i distributori installati devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima di una volta a settimana.

Inoltre, il DEC può concordare con il RC un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori e/o per determinati periodi.

Il programma impegna formalmente il Concessionario nella tipologia di interventi da eseguire e nel rispetto della frequenza concordata.

I distributori per i quali risulta necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso l'officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti.

In tal caso la sospensione del servizio, dovuta alla sostituzione dei distributori, deve essere contenuta entro il tempo massimo di n° 5 giorni lavorativi.

La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell'efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:

- su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;
- su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti della distribuzione;
- su impulso del CS o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni;

Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia, o tecnologicamente superiore, in grado di erogare gli stessi prodotti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti e completati entro il termine massimo indicato in 5 giorni lavorativi.

Gli interventi si intendono eseguiti e completati nei seguenti casi:

- con la soluzione del guasto e il ripristino completo della funzionalità della macchina;
- con la constatazione dell'impossibilità di riparare il guasto in loco e l'avvio della procedura di sostituzione della macchina; in tal caso la sostituzione, con riattivazione del servizio, deve essere effettuata entro il tempo massimo indicato in 5 giorni lavorativi.

Se richiesto dal DEC il Concessionario deve fornire o rendere accessibili resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, con informazioni sui distributori verificati e/o riparati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.

Articolo 1.1.9. – DISINSTALLAZIONI E RIPRISTINO DEGLI SPAZI

Al termine del Contratto il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori installati nel corso della Concessione presso le sedi dell'ASP Pavia.

Inoltre, nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singoli distributori o gruppi di distributori, a seguito di richiesta del DEC o di richiesta dei Responsabili di Sede e autorizzazione del DEC.

Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- b) b) rimozione degli impianti elettrico e idrico precedentemente realizzati dal Concessionario per l'alimentazione e l'allaccio dei distributori, salvo diversa indicazione del DEC;
- c) c) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- d) d) ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo al suddetto punto b), nel caso di esplicita richiesta del DEC, gli impianti realizzati a servizio delle macchine sono conservati intatti e rimangono di proprietà dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o compenso.

Riguardo al suddetto punto d), il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.

Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell'utenza. Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):

- la rimozione di eventuali viti, stop e canaline, utilizzati per l'installazione dei distributori e degli impianti di allaccio a servizio degli stessi;
- la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all'installazione degli impianti a servizio dei distributori, con stucco o altri materiali idonei;
- la pulizia delle pareti e del pavimento.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori, o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio.

Il RC documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi di disinstallazione eseguiti nel corso del Contratto, trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, analogo a quello in Appendice A, con i relativi aggiornamenti.

Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini indicati in massimo 5 giorni lavorativi.

In particolare, la disinstallazione e il ritiro globale del parco macchine deve essere completato entro 30 giorni solari dalla scadenza o dall'eventuale risoluzione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'ASP Pavia.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'ASP Pavia provvede direttamente allo sgombero e al ripristino degli spazi, con addebito delle relative spese al Concessionario. Tuttavia, prima della scadenza del Contratto, l'ASP Pavia può fissare un termine diverso, in relazione ad eventuali esigenze connesse con le procedure di affidamento di una nuova concessione e con le modalità attuative per relativo il passaggio di gestione.

PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data indicata nel contratto di concessione o, nelle more della stipula, a far data dalla consegna di esecuzione anticipata del contratto.

Alla scadenza il contratto si intende cessato, senza alcuna disdetta da parte delle parti.

Dovrà essere garantita la prosecuzione del contratto, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 120, c. 10 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 178 comma 5 del Codice non è prevista l'opzione di rinnovo, salvo per la revisione prevista dall'articolo 192 comma 1.

I distributori dovranno essere installati entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto; il concessionario dovrà provvedere a prendere contatti con l'Impresa titolare della concessione scaduta per la rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all'attivazione del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.

Alla scadenza del periodo di durata del contratto il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo gestore.

In caso di risoluzione anticipata o di recesso dal contratto, il concessionario dovrà rimuovere i distributori e provvedere a sgomberare gli spazi occupati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione o recesso.

Articolo 2.1. – REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per la revisione del contratto di concessione si applica l'articolo 192 del Codice e quanto espressamente previsto dalla presente lettera di invito.

Articolo 2.2. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per la modifica del contratto di concessione durante il periodo di efficacia si applica l'articolo 189 del Codice e quanto espressamente previsto dalla presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice, la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo le revisioni di cui all'art. 192, c. 1, del Codice.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è dovuto quale corrispettivo per la concessione del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici, a titolo di rimborso forfettario dei consumi elettrici ed idrici dei distributori automatici, di smaltimento dei rifiuti generati dal loro utilizzo, della pulizia delle aree attigue ai distributori stessi.

Il canone dovrà essere corrisposto all'ASP di Pavia in rate mensili anticipate di pari importo entro 5 (cinque) giorni dall'inizio di ogni mese su conto corrente intestato alla ASP.

Il ritardo del pagamento superiore a 30 giorni comporterà, oltre all'applicazione degli interessi di mora, la risoluzione di diritto del contratto, oltre ogni risarcimento danni eventualmente patiti dal locatore.

La stima del valore della concessione ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

ART. 4 – IMPORTO TRIENNALE A BASE DI GARA

L'importo del canone TRIENNALE di concessione posto a base di gara è pari a Euro 109.575,00 (IVA esclusa)

Il valore di cui sopra è quindi posto a base di gara triennale con una proposta di rialzo percentuale da parte dell'offerente.

Nel summenzionato canone di concessione, sono inclusi tutti i costi di gestione del servizio, in particolare: il rimborso forfettario al concedente per la pulizia dei luoghi dove si trovano i distributori, le spese per le utenze di acqua e di energia elettrica, la concessione in esclusiva dei propri spazi all'interno delle sedi individuate e l'accesso ai locali per consentire il rifornimento e la manutenzione dei distributori.

Saranno accettate soltanto offerte di importo superiore a quello sopra indicato e, quindi, il Concorrente dovrà indicare nella propria offerta l'aumento percentuale da applicare sul prezzo a base di gara.

Saranno scartate le offerte indicanti un importo pari od inferiore a quello posto a base di gara.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato in euro 0,00.

Il corrispettivo della concessione sarà costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) dell'allegato I.1 e degli artt. 177 e seguenti del Codice, unicamente dal diritto di gestire il servizio oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione.

Lo svolgimento del servizio non comporta quindi alcun onere di spesa per l'ASP.

Qualora nel corso del contratto si verifichi la necessità di una temporanea sospensione o riduzione del servizio (es. per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione) si opererà una proporzionale riduzione del canone.

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

L'ASP si riserva ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023 la possibilità di richiedere una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura.

I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare la propria offerta nei modi e nei termini stabiliti nel presente disciplinare.

Si precisa che:

- L'ASP non sosterrà alcun costo e il gestore remunererà la propria attività d'impresa attraverso il prezzo pagato dall'utenza;
- Il Concessionario potrà richiedere all'ASP l'aggiornamento dei prezzi offerti in sede di gara solo a partire dal secondo anno contrattuale con istanza motivata. L'ASP si esprimerà con apposita deliberazione tenendo conto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui agli artt. 9 e 192 del codice;
- Tutti gli oneri di sicurezza e i rischi imprenditoriali, economico e gestionale della concessione rimangono a totale carico del gestore.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CON ONERI E COSTI A SUO CARICO

Facendosi carico di tutti i relativi costi il concessionario dovrà:

- versare all'Ente l'importo indicato nell'offerta con le modalità di cui al successivo articolo 6 della presente lettera di invito;
- garantire che l'ingresso dei propri Operatori deve avvenire nel rispetto del piano COVID predisposto dall'Ente e che sarà consegnato in copia all'aggiudicatario;
- garantire che i propri Operatori dovranno essere dotati di idonei Dispositivi di Protezione Individuale il cui costo è ad esclusivo carico del Concessionario;
- installare i distributori automatici presso le sedi delle Strutture indicate;
- attivare i distributori automatici e garantirne il regolare funzionamento;
- pulire, lavare, igienizzare e sanificare accuratamente tutte le macchine installate almeno una volta alla settimana;
- collocare idoneo contenitore porta rifiuti di adeguata capienza accanto ad ogni macchina;
- asportare e smaltire mediante i propri addetti tutti i prodotti di scarto derivanti dall'utilizzo delle macchine (in particolare i fondi del caffè). Tali prodotti di scarto non devono quindi restare all'interno della Struttura;
- provvedere al regolare rifornimento dei distributori automatici cosicché gli stessi siano sempre in grado di erogare i relativi prodotti senza interruzione alcuna;
- effettuare trimestralmente analisi a campione sulle bevande calde erogate dai distributori;
- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine installate. In caso di guasto dei distributori l'Ente inoltrerà la richiesta d'intervento a mezzo telefono. Il Tecnico dell'Impresa dovrà intervenire il più tempestivamente possibile e, in ogni caso, la funzionalità dei distributori deve essere tassativamente ripristinata entro le 12 ore successive alla chiamata telefonica;
- osservare quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n° 193 e ss.mm.ii. (normativa H.A.C.C.P.);
- ritirare i distributori automatici installati al termine della durata contrattuale.

Oltre a quanto sopra esposto, il concessionario deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle ulteriori disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Codice.

La retribuzione del Personale utilizzato dal Concessionario deve essere almeno pari ai minimi salariali retributivi fissati nelle apposite tabelle di cui ai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si basano sui valori del C.C.N.L. di riferimento.

In mancanza di contratto collettivo applicabile la retribuzione del Personale deve essere determinata in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO ALL'ASP PAVIA

La somma complessiva dovuta all'ASP Pavia dal Concessionario per il periodo di durata contrattuale di mesi trentasei sarà suddivisa in trentasei rate di pari importo (una rata al mese).

Prima dell'inizio del Servizio dovranno essere versate le prime DUE (2) rate.

Successivamente l'Ente emetterà fattura ogni mese e il pagamento avverrà secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio Ragioneria dell'ASP Pavia.

L'Ente, decorsi trenta giorni dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere saldata senza che la stessa sia stata pagata, potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - ONERI A CARICO DELL'ASP PAVIA

L'Ente metterà a disposizione gli spazi dove installare i distributori.

L'Ente garantirà la fornitura di energia elettrica e di acqua necessarie per il funzionamento dei distributori facendosi carico dei relativi costi.

L'Ente non risponderà dei danni derivanti dal mancato funzionamento dei distributori a seguito di interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

L'Ente non risponderà degli eventuali danni subiti dai distributori per atti di scasso o vandalismo.

ARTICOLO 8 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ❖ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ❖ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ❖ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ❖ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci (10) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ARTICOLO 10 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

ARTICOLO 10.1. - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

ARTICOLO 10.2. - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

- **Fatturato globale medio annuo** negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2022, 2023 e 2024) non inferiore ad almeno il valore TRIENNALE posto a base di gara; tale requisito è richiesto ai fini di dimostrazione della capacità economica del concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- **Polizza assicurativa**

L'Operatore Economico dovrà attestare:

- il possesso di una Polizza Responsabilità Civile per assicurare i rischi di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) in corso di validità con massimali di almeno:
 - Euro 500.000,00 per sinistro;
 - Euro 500.000,00 per danni a persone;
 - Euro 500.000,00 per danni a cose.

ARTICOLO 10.3. - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Esecuzione negli ultimi tre anni (2022,2023,2024) con esito positivo, debitamente certificato, di almeno **tre (3)** servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, resi in favore di strutture sia pubbliche che private.

ARTICOLO 11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 10 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

ARTICOLO 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del D.G.U.E., delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ARTICOLO 13 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Il sopralluogo sui locali interessati dal servizio è facoltativo.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da richiedere a mezzo mail all'indirizzo economato@asppavia.it

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 5/12/2025, tramite la mail sopra indicata e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo fisico del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il

raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Si fa presente che, in ogni modo, per l'affidatario individuato per la concessione in oggetto sarà necessario prima dell'avvio della concessione prendere visione e prendere atto dello stato di fatto dei luoghi nei quali dovranno essere installati i distributori automatici e predisposte le sale ristoro.

ARTICOLO 14 - CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE

Per partecipare alla gara il Concorrente dovrà inserire nel sistema telematico Sintel, entro il termine di cui all'articolo 16, la seguente documentazione:

BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare nell'apposito campo "Busta amministrativa" presente sulla piattaforma Sintel, la documentazione amministrativa consistente in un unico file (formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- 1) La Polizza assicurativa di cui al precedente articolo 10.2.
- 2) La scheda di rilevazione dati per l'acquisizione del D.U.R.C.
- 3) Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea
- 4) Dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni della Lettera di Invito
- 5) Patto di integrità firmato digitalmente dal rappresentante legale

Mediante l'apposito menù a tendina predisposto dall'Ente, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni della lettera di invito.

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SINTEL e acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato pdf scaricato da SINTEL.

BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"

Il Concorrente dovrà inserire sulla piattaforma Sintel nello spazio dell'offerta economica il rialzo percentuale (con due decimali) applicato sul prezzo a base di gara. Eventuali valori riguardanti i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dal Concorrente, i costi del personale e i costi della sicurezza da interferenza, se richiesti dalla piattaforma all'atto del caricamento dell'offerta, dovranno essere inseriti per un valore pari ad Euro 0,00.

Il Concorrente dovrà allegare in una cartella zip la seguente dichiarazione redatta su carta intestata e firmata digitalmente:

Spett.le
A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia
Viale Matteotti, 63
27100 Pavia

Oggetto: Offerta riguardante la procedura negoziata inerente l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack tramite installazione di distributori automatici

presso la R.S.A. Pertusati, in Pavia - Viale Matteotti 63, la R.S.A. Santa Croce, in Pavia - Viale Matteotti 65, la R.S.D. Gerolamo Emiliani, in Pavia - Via Vivai 17, per la durata contrattuale di mesi trentasei (36).

La scrivente Impresa.....

con sede legale in

Via....., con sede operativa in.....

Via.....

Partita IVA

Codice attività

In persona del proprio Legale Rappresentante Signor.....

DICHIARA

- di aver esaminato attentamente la Lettera di Invito che si accetta ed approva pienamente ed incondizionatamente;
- di aver rilevato la congruità del prezzo a base di gara e di aver preso atto che, essendo ammesse soltanto offerte in aumento, l'offerta deve indicare l'aumento percentuale sul prezzo a base di gara.

Pertanto, la scrivente Impresaformula la propria offerta indicando il seguente aumento percentuale da applicare sull'importo TRIENNALE del canone di concessione posto a base di gara di Euro 109.575,00 + IVA:

aumento percentuale del

.....

(indicare l'aumento in cifre ed in lettere con due decimali)

Di seguito si indica il prezzo risultante in forza dell'aumento percentuale offerto (indicare il prezzo con due decimali):

Euro+ IVA

Si allega copia fronte/retro di idoneo documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante che sottoscrive la presente offerta.

Luogo, data

Il Legale Rappresentante
(firma leggibile e per esteso)

.....

Si allega copia fronte/retro di idoneo documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante che sottoscrive la presente offerta con firma digitale".

L'offerta, insieme alla copia del documento di identità, deve essere caricata nella busta economica della procedura telematica.

L'operatore economico dovrà presentare, a corredo dell'offerta economica in sede di gara, il proprio piano economico-finanziario.

ARTICOLO 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata al Concorrente che avrà offerto il maggiore rialzo percentuale sull'importo del canone TRIENNALE di concessione posto a base di gara.

ARTICOLO 16 - TERMINE PER L'INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno pervenire all'Ente tramite il portale Sintel entro il termine perentorio fissato alle **ore 12.00 di mercoledì 10 dicembre 2025** pena l'esclusione dalla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e l'esclusione dalla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti richiesti dall'Ente.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dal log del Sistema.

I Concorrenti esonerano l'Ente e ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari per raggiungere Sintel e per qualsivoglia evento che impedisca od ostacoli l'invio dell'offerta.

In caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della piattaforma o della rete che renda impossibile ai concorrenti l'accesso a Sintel o che impedisca la corretta presentazione delle offerte, l'Ente adotterà i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte fino al ripristino del normale funzionamento del sistema.

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di gara, fino all'aggiudicazione, avverranno per via telematica, tramite l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al Concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente. Con la richiesta di registrazione al Sistema il Concorrente si impegna a verificare costantemente e a tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

Le suddette comunicazioni possono essere inviate anche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal concorrente al momento della registrazione. A tal fine Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal Concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il Concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi PEC.

Il Concorrente deve tenere costantemente sotto controllo i suddetti recapiti telematici.

Data ed ora di invio delle comunicazioni effettuate tramite Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

È messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde 800.116.738, esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo del Sistema.

Per agevolare l'invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal Concorrente tramite il Sistema non potrà avere dimensioni superiori a 80 MB.

ARTICOLO 18 - SEDUTA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le offerte stesse sono definitivamente acquisite dal Sistema e non possono più essere modificate o sostituite. Le offerte sono custodite dal Sistema in modo segreto, riservato e sicuro.

Al momento della ricezione dell'offerta Sintel ottempera alla prescrizione di cui all'articolo 58, comma 5, del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La seduta di gara avrà inizio **alle ore 12.15 di mercoledì 10 dicembre 2025** presso gli Uffici Amministrativi dell'ASP Pavia, in Pavia - Via Emilia 12.

Tramite il Sistema si procederà alla esecuzione dei seguenti adempimenti:

- Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e verifica della validità della firma digitale apposta
- Apertura delle offerte nell'ordine in cui sono pervenute
- Verifica della presenza della dichiarazione da allegare all'offerta
- Verifica della firma digitale
- Lettura delle offerte economiche
- Declaratoria della graduatoria provvisoria.

Potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli Operatori Economici concorrenti o loro incaricati muniti di idonea delega.

Delle operazioni svolte nel corso della seduta si darà atto in apposito verbale.

La proposta di aggiudicazione verrà fatta anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente si riserva comunque, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare la gara senza nulla dover riconoscere ai Concorrenti e senza che questi possano avanzare pretese di sorta. In proposito, si richiama quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice.

ARTICOLO 19 - DOCUMENTI DA PRODURRE PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente richiederà con P.E.C. al Concorrente che ha formulato la migliore offerta di presentare i seguenti documenti entro quindici giorni dal ricevimento della P.E.C.:

- 1) Le schede tecniche di tutti i prodotti offerti;
- 2) Le schede tecniche di tutti i distributori che saranno installati;
- 3) La garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Decreto Legislativo n° 36/2023;
- 4) la documentazione attestante che l'Impresa è dotata di sistema di autocontrollo basato su metodologia H.A.C.C.P. ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 e delle ulteriori vigenti norme in materia;
- 5) Copia della polizza R.C. stipulata dall'Impresa.

La mancanza anche di uno soltanto dei suddetti documenti comporterà l'esclusione del Concorrente dalla gara.

Verrà quindi interpellato il Concorrente classificatosi secondo in graduatoria e così via fino alla individuazione del Concorrente in regola con la documentazione.

ARTICOLO 20 – AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Fermo restando quanto sancito dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs, 36/2023) l'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare la gara senza che le Imprese concorrenti possano eccepire alcunché o avanzare pretese di sorta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 e ss.mm.ii. del Codice.

Tutti gli oneri inerenti il contratto (bolli, imposte, tasse, spese amministrative, ecc.) sono a carico del Concorrente Aggiudicatario.

Il contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso così come disposto dalla vigente normativa.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale (art. 117 del D.lgs. 36/2023).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

ARTICOLO 21 - INADEMPIMENTI, CONTESTAZIONI E PENALI

In ogni caso di inadempimento, non esatto adempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni facenti carico all'Impresa affidataria, l'Ente invierà contestazione scritta a mezzo P.E.C..

Entro 48 ore dal ricevimento della contestazione, l'Impresa affidataria potrà inviare per iscritto le proprie giustificazioni alla seguente P.E.C.: protocollo.asp.pavia@pec.it

In assenza di giustificazioni o qualora le controdeduzioni dell'Impresa affidataria non siano idonee a giustificare il fatto contestato, l'Ente irrognerà una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1000,00 (mille/00), a seconda della gravità del fatto.

Le suddette penali potranno essere applicate più volte nel corso del periodo di durata contrattuale.

Alla terza penale l'Ente potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

La penale dovrà essere versata all'Ente con bonifico entro tre giorni dal ricevimento della P.E.C. con cui l'Ente comunica l'irrogazione della sanzione.

In ogni caso l'Ente si riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1456 DEL CODICE CIVILE (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

In presenza dei necessari presupposti, l'Ente procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, comunicando con P.E.C. all'Impresa affidataria di avvalersi della Clausola Risolutiva Espressa.

Si procederà come sopra indicato in ogni caso di grave inadempienza contrattuale o di reiterati inadempimenti, ad esempio qualora:

- l'Impresa affidataria, dopo trenta giorni dall'irrogazione della penale, non abbia ancora effettuato il relativo versamento;
- l'Impresa affidataria violi i propri obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali;
- l'Impresa affidataria utilizzi Operatori non in regola con la vigente normativa sul lavoro;
- l'Impresa affidataria venga sanzionata con tre penali irrogate dall'Ente;
- L'Impresa affidataria violi quanto prescritto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'Impresa affidataria si renda responsabile anche di una sola inadempienza di particolare gravità.

In caso di risoluzione di diritto del contratto è fatto salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Inoltre, si applica quanto previsto dall'articolo 108 del Codice.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'esecuzione del servizio, l'Impresa affidataria deve rigorosamente rispettare gli obblighi connessi alle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto prescritto in proposito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalle ulteriori vigenti norme in materia.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore deve operare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed al Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di tale Regolamento.

L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore di documentare il possesso di una organizzazione interna tale da garantire il rispetto delle norme di cui al precitato Regolamento con particolare riguardo alla nomina (qualora sussista tale obbligo) del DPO - Data Protection Officer.

L'Appaltatore dovrà inoltre sottoscrivere per accettazione il documento di attribuzione dell'incarico di Responsabile esterno del trattamento dei dati qualora si dovessero trattare dati di pertinenza dell'Ente ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza dei dati.

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni derivati all'Ente e a Terzi dalla violazione delle disposizioni di cui al suddetto Regolamento.

ARTICOLO 25 - RUP

Il RUP della presente procedura è la Dr. Domenico Nitrato Izzo

ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la presente gara è competente esclusivamente il Foro di Pavia.

ARTICOLO 27 - INFORMAZIONI

Informazioni e delucidazioni sulla presente gara possono essere richieste esclusivamente per iscritto mediante l'apposito spazio di Sintel.

Inoltre a P.E.C. dell'Ente è la seguente: protocollo.asp.pavia@pec.it

ARTICOLO 28 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito valgono le vigenti norme in materia.

Il R.U.P.

Dr. Domenico Nitrato Izzo